

The background of the slide is a light blue and white pattern of scattered, stylized numbers and symbols in various colors (blue, orange, purple, yellow).

**DOT
COM**

**Modello 730/2023:
Le principali novità sui bonus edilizi**

dott. Gian Luca Monge

OPEN Dot Com

Società dei Dottori Commercialisti

Programma

- Le principali novità introdotte dal D.L.11/2023 convertito nella Legge n.38 del 11 aprile 2023.
- Le novità in materia di cessione del credito/sconto in fattura relative al Superbonus e ai «bonus minori»
- Il Superbonus nel modello 730/2023

SUPERBONUS 110%

E' un'agevolazione prevista dal Decreto Rilancio che eleva al 110% l'aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020, per specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici e di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici e dal 2021 di superamento delle barriere architettoniche effettuati per favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione alle persone con disabilità gravi.

SUPERBONUS 110% - NOVITA'

L'art. 9 del D.L. n. 176/2022 (c.d. Decreto "Aiuti-quater") e l'art. 1, comma 894, della legge n. 197/2022 (c.d. Legge di Bilancio 2023) hanno apportato sostanziali modifiche all'art. 119 del D.L. n. 34/2020.

Con riferimento alla percentuale di detrazione applicabile per gli interventi effettuati

- dai condomini,
- dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a),
- dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis)

SUPERBONUS 110% - NOVITA'

- dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio,
- su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del testo unico in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,

la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31/12/2025 ma in misura diversa

SUPERBONUS 110% - NOVITA'

- nella misura del 110% per quelle sostenute entro il 31/12/2022,
- del 90% per quelle sostenute nell'anno 2023,
- del 70% per quelle sostenute nell'anno 2024
- del 65% per quelle sostenute nell'anno 2025.

SUPERBONUS 110% - NOVITA'

Per gli interventi effettuati da persone fisiche relativi a edifici unifamiliari o unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari a condizione che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno spetta:

- nella misura del 110% per le spese sostenute entro il 30/09/2023 se al 30/09/2022 gli interventi non sono ultimati e sono eseguiti per almeno il 30% dell'intervento complessivo;
- per gli interventi avviati dal 01/01/2023 nella misura del 90% per le spese sostenute fino al 31/12/2023.

SUPERBONUS 110% - NOVITA'

Per gli interventi avviati dal 01/01/2023 l'aliquota del 90% è applicabile al rispetto delle seguenti tre condizioni:

- il contribuente sia titolare del diritto di proprietà o del diritto reale di godimento sull'unità immobiliare oggetto degli interventi;
- l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale;
- il contribuente abbia un “reddito di riferimento” non superiore a 15.000 euro, determinato secondo le modalità stabilite dal comma 8-bis.1, dell'art. 119, del D.L. n. 34/2020.

SUPERBONUS 110% - NOVITA'

L'art. 1, comma 894, della legge n. 197/2022, ha previsto che la riduzione dell'aliquota dal 110% al 90% per le spese sostenute nell'anno 2023 non si applica:

- agli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini per i quali, alla data del 25 novembre 2022, risulta effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi dell'art. 119, comma 13-ter, del D.L. n. 34/2020 (c.d. "CILAS");
- agli interventi effettuati dai condomini per i quali la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori risulta adottata in data antecedente alla data di entrata in vigore del D.L. n. 176/2022 (19 novembre 2022) e a condizione che per tali interventi, alla data del 31 dicembre 2022, risulti effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA)

SUPERBONUS 110% - NOVITA'

- agli interventi effettuati dai condomini per i quali la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori risulta adottata in una data compresa tra il 19 novembre 2022 e quella del 24 novembre 2022 e a condizione che per tali interventi, alla data del 25 novembre 2022, la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) risulti effettuata, ai sensi dell'art. 119, comma 13-ter, del D.L. n. 34/2020;
- agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici per i quali alla data del 31 dicembre 2022 risulta presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo.

In tutti questi casi la detrazione risulta applicabile nella misura del 110% fino al 31 dicembre 2023

SUPERBONUS 110% - RIPARTIZIONE DELLA DETRAZIONE

L'agevolazione è ripartita in:

- 5 quote annuali di pari importo, se le spese detraibili sono state sostenute nel 2020 o nel 2021;
- 4 quote annuali di pari importo, se le spese detraibili sono state sostenute dal 2022

Tale orizzonte temporale vale sia per gli interventi “trainanti” che per quelli “trainati” (circolare A.E. n. 24/2020).

SUPERBONUS 110% E BONUS MINORI - Modalità di fruizione

La fruizione del beneficio può avvenire secondo le seguenti modalità:

- 1) detrazione diretta dall'IRPEF/IRES delle spese ammesse in 4/5 anni in base all'anno di sostenimento della spesa per i superbonus e 10 anni per i «bonus minori» in quote costanti;
- 2) sconto in fattura, ovvero opzione per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto al fornitore di beni e servizi relativi agli interventi agevolati;
- 3) cessione di un credito d'imposta corrispondente alla detrazione spettante che è «libera» per la prima cessione ed è invece soggetta a limitazioni per le cessioni successive alla prima.

CESSIONI SUCCESSIVE ALLA PRIMA

A seguito delle modifiche introdotte dalla Legge n.6 del 13/01/2023, l'attuale impianto normativo prevede, per i «vecchi crediti», fino a cinque cessioni:

- la prima cessione , che può avvenire nei confronti di qualsiasi «soggetto privato»;
- tre cessioni in “ambiente controllato” (cioè verso banche, società dei gruppi bancari e imprese di assicurazione);
- una cessione verso i correntisti delle banche che siano imprese o titolari di partita Iva (non consumatori).

STOP ALLE OPZIONI DEL SUPERBONUS E BONUS MINORI

Il D.L. n. 11/2023 ha stabilito divieto, dal 17 febbraio 2023, dell'esercizio delle opzioni previste dall'art. 121 del D.L. n. 34/2020 (cessione credito e sconto in fattura).

L'oggetto dell'intervento non è il bonus in se', bensì la cessione del relativo credito, che ha potenzialità negative sull'incremento del debito pubblico.

STOP ALLE OPZIONI DEL SUPERBONUS E BONUS MINORI

Vengono esclusi dal divieto alcuni specifici interventi:

- gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 e in quelli danneggiati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022 nei territori della Regione Marche,
- quelli realizzati dagli IACP, dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, nonché dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale o dalle organizzazioni di volontariato;
- e quelli volti al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche (con detrazione al 75%).

STOP ALLE OPZIONI DEL SUPERBONUS E BONUS MINORI

Le norme introdotte non si applicano inoltre:

- per gli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini qualora risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) prima del 17/02/2023 ;
- per gli interventi effettuati dai condomini qualora risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori e risulti presentata la CILA prima del 17/02/2023;
- per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici qualora risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo.

SUPERBONUS 110% e BONUS MINORI - Opzione per la cessione del credito/sconto in fattura

L'opzione per lo sconto o cessione richiede (dal 12/11/2021 anche per tutti i bonus edilizi «minori») un adempimento aggiuntivo:

- il rilascio del visto di conformità (art. 119, c. 11 e art. 121, c.1 ter lett. a).

BONUS EDILIZI «MINORI» - Attestazione di congruità e Visto di conformità

Per i cosiddetti «Bonus edilizi minori», nel caso di esercizio della opzione di cessione del credito o di sconto in fattura, con decorrenza 12/11/2021, il beneficiario della detrazione deve dotarsi di:

- un'attestazione di congruità delle spese sostenute, rilasciata dai tecnici abilitati secondo le disposizioni dell'art.119 c.13-bis del D.L. 34/2020;
- un visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesa la sussistenza dei presupposti per la spettanza del bonus edilizio, per la cui fruizione viene esercitata una delle due opzioni di cui all'art.121 del D.L. 34/2020.

BONUS EDILIZI - Congruità visto di conformità

Il D.L. n.11/2023, a seguito degli emendamenti approvati in sede di conversione nella Legge n.38 del 11 aprile 2023 , ha previsto che l'indicazione delle spese sostenute per il rilascio del visto di conformità, nel computo metrico e nelle asseverazioni di congruità delle spese, costituisce una mera facoltà e non un obbligo, al fine di fruire della detrazione delle medesime spese.

Si tratta di una norma di interpretazione autentica e pertanto vale anche per tutte le comunicazioni di cessione già presentate.

BONUS EDILIZI «MINORI» - Esclusione dall'apposizione del visto

Il comma 1-ter dell'art.121 del D.L. 34/2020 prevede una “franchigia dagli obblighi” per gli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro e quelli che rientrano tra le attività di edilizia libera (a prescindere dall'importo complessivo).

Nessuna esclusione invece per gli interventi che, pur essendo di importo non superiore a 10.000 euro e/o riconducibili al novero delle attività di edilizia libera, sono agevolati con il bonus facciate.

SUPERBONUS 110% - In dichiarazione

La Legge n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022) riproponendo alcune norme contenute nel D.L.157/2021 (Decreto Antifrodi) aveva previsto che l'utilizzo diretto in sede di dichiarazione dei redditi del Superbonus 110% deve osservare la seguente regola :

- per le persone fisiche, è necessario il rilascio del visto di conformità nel modello Redditi Persone Fisiche o nel modello 730

SUPERBONUS 110% - In dichiarazione

Il visto di conformità non si rende necessario nei seguenti casi:

- dichiarazione presentata direttamente dal contribuente all'Agenzia delle Entrate, attraverso la dichiarazione precompilata predisposta dall'agenzia (modello 730 o modello Redditi);
- oppure presentata tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale.

SUPERBONUS 110% - In dichiarazione

L'Agenzia delle Entrate in occasione di Telefisco 2022 ha precisato che:

- il visto non è necessario anche se il modello 730 precompilato viene modificato dal contribuente;
- nel caso in cui il visto di conformità venga rilasciato per l'intera dichiarazione, come nel caso dei 730 presentati tramite un Caf o un professionista abilitato, oppure in caso di utilizzo in compensazione dei crediti IRPEF o IRES e relative addizionali per importi superiori a euro 5.000, il visto generale assorbe altresì quello specifico inerente il Superbonus del 110%

SUPERBONUS 110% - In dichiarazione

- il costo per il rilascio del visto di conformità obbligatorio per la detrazione diretta in dichiarazione mediante il modello redditi PF per il Superbonus del 110% è detraibile.
- per la detrazione diretta in dichiarazione dei redditi o nel 730 dei bonus edilizi diversi da quelli agevolati al 110% non è necessario il visto di conformità né tantomeno l'asseverazione di congruità delle spese per la generalità degli interventi.

SUPERBONUS 110% - In dichiarazione – nuova facoltà

Il comma 3-sexies del D.L.11/2023, introdotto in sede di conversione, modifica l'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, aggiungendovi un comma 8-quinquies.

Viene consentito al contribuente, per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 e relative agli interventi legati al superbonus, di optare per il riparto della detrazione spettante in **10 quote annuali** di pari importo, a partire dal periodo d'imposta 2023.

L'opzione è irrevocabile ed è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2023.

SUPERBONUS 110% e ALTRE AGEVOLAZIONI EDILIZIE - 730/2023 – Sezione III A

Non possono essere indicate tra gli oneri pluriennali Sezione III A le spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, per misure antisismici, bonus facciate e spese Superbonus sostenute nel 2022 che sono state indicate con i codici da 13 a 20 e 26, 27, 28 e 32 nella Comunicazione per l'esercizio delle opzioni di cessione del credito o sconto in fattura, in quanto il beneficio fiscale è stato trasferito ad altro soggetto.

SUPERBONUS 110% e ALTRE AGEVOLAZIONI EDILIZIE - 730/2023 – Sezione III A

Si tratta degli interventi così codificati nella comunicazione d'opzione:

- 13 - 14 – 15 Intervento Antisismico
- 16 Intervento di impianti basati sulle fonti rinnovabili di energia
- 17 Manutenzione straordinaria e restauro, ristrutturazione edilizia, manutenzione ordinaria di parti comuni di edificio
- 18 Recupero e restauro della facciata di edifici esistenti
- 19 Installazione di impianti fotovoltaici connessi alle rete elettrica
- 20 Installazione di sistemi di accumulo integrati su fotovoltaico
- 26 – 27 Acquisto di unità immobiliare antisismica
- 28 Abbattimento delle barriere architettoniche
- 32 Superamento ed eliminazione barriere architettoniche

SUPERBONUS 110% e ALTRE AGEVOLAZIONI EDILIZIE - 730/2023 – Sezione III A – Tabella di raccordo

Nelle istruzioni del modello 730 2023 sono indicati i codici da inserire individuati nella seguente tabella di raccordo:

INTERVENTI	ARTICOLI DECRETO-LEGGE N. 34/2020	CODICI DEL MODELLO COMUNICAZIONE ONLINE CESSIONE O SCONTO	CODICI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO (Righi da E41 a E43)
Interventi antisismici	Art. 119 - Comma 4 e 4-bis	13	5
		14	6 e 8
		15	7 e 9
Impianti solari fotovoltaici, bonus facciate e altri interventi	Art. 119 - Comma 16-bis e 16-ter	16	18 (quota spesa fino a 20 Kw)
			19 (quota spesa oltre i 20 Kw e fino a 200)
	Art. 121	17	Righi da E41 ad E43 senza compilazione colonna 2
		18	15
	Art. 119 - Comma 5	19	16
Art. 119 - Comma 6	20	17	
Acquisto di unità immobiliari antisismiche	Art. 119 - Comma 4	26	10
		27	11
Abbattimento barriere architettoniche	Art. 119 - Commi 2 e 4	28	20
Superamento ed eliminazione barriere architettoniche	Art.119-ter	32	21 e 22



SUPERBONUS 110% e ALTRE AGEVOLAZIONI EDILIZIE - 730/2023 – Nuova detrazione ex art 119 - ter

Legge di bilancio per il 2022 ha introdotto nel DL 34/2020 il nuovo art. 119-ter che prevede una nuova detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute da gennaio 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.

La detrazione deve essere ripartita tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, e spetta nella misura del 75 per cento delle spese sostenute.

SUPERBONUS 110% e ALTRE AGEVOLAZIONI EDILIZIE - 730/2023 – Nuova detrazione ex art 119 - ter

Tale nuova detrazione è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:

- a) euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti; (cod. 21 su 730/2023)
- b) euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari; (cod. 22 su 730/2023)
- c) euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari. (cod. 22 su 730/2023)

SUPERBONUS 110% e ALTRE AGEVOLAZIONI EDILIZIE - 730/2023 – Sezione III A – Interventi antisismici

Per le spese relative agli interventi antisismici realizzati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 la cui detraibilità è fissata al 70% o 80% in base alla riduzione del rischio sismico (75% o 85% se su parti comuni), quelle sostenute dal 1° luglio 2020, la detrazione prevista dall'articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, del decreto-legge n. 63 del 2013 è elevata al 110 per cento.

Devono essere indicate con i codici da 5 a 9 nella colonna 2 dei righi da E41 ad E43 e deve essere barrata la casella di colonna 7.

SEZIONE III A - SPESE PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO, PER MISURE ANTISISMICHE, BONUS FACCIATE E SUPERBONUS										
	ANNO	TIPOLOGIA	CODICE FISCALE	Interventi particolari	Acquisto, eredità o donazione	Maggiorazione sisma	110%	Numero rata	IMPORTO SPESA	N. d'ordine immobile
	1	2		4	5	6	7	8	9	10
E41		3							.00	
E42									.00	
E43									.00	



SUPERBONUS 110% e ALTRE AGEVOLAZIONI EDILIZIE - 730/2023 – Sezione III A – Asseverazione per interventi antisismici

Ai fini del Superbonus è necessario acquisire l'asseverazione del rispetto dei requisiti tecnici degli interventi effettuati nonché della congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. In particolare, per gli interventi relativi alla adozione di misure antisismiche ammessi al Superbonus, i professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico, secondo le rispettive competenze professionali, nel rispetto della normativa di settore applicabile, attestano la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

SUPERBONUS 110% e ALTRE AGEVOLAZIONI EDILIZIE - 730/2023 – Sezione III A – Novità allegato B (remissione in bonis)

Il progettista dell'intervento strutturale deve asseverare (secondo il modello contenuto nell'allegato B del decreto) la classe di rischio dell'edificio prima dei lavori e quella conseguibile dopo l'esecuzione dell'intervento progettato. Ai sensi dell'art. 3, comma 3, del D.M. n. 58 del 2017, per l'accesso alle detrazioni occorre che la predetta asseverazione sia allegata alla segnalazione certificata di inizio attività o alla richiesta di permesso di costruire.

In sede di conversione in legge del D.L.11/2023 il legislatore ha previsto che il contribuente possa avvalersi della cosiddetta remissione in bonis, con riferimento all'obbligo di presentazione di tale asseverazione di efficacia degli interventi per la riduzione del rischio sismico, per fruire del sismabonus e del supersismabonus.

SUPERBONUS 110% e ALTRE AGEVOLAZIONI EDILIZIE - 730/2023 – Sezione III A – Novità allegato B (remissione in bonis)

La fruizione di benefici di natura fiscale o l'accesso a regimi fiscali opzionali, subordinati all'obbligo di preventiva comunicazione non tempestivamente eseguita, non è preclusa se :

- viene eseguito l'adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile (Allegato B);
- viene versato contestualmente l'importo pari alla misura minima della sanzione, ovvero 250 euro.

SUPERBONUS 110% e ALTRE AGEVOLAZIONI EDILIZIE - 730/2023 – Sezione III A – Acquisto unità immobiliari antisismiche

L'aliquota del 110% si applica anche alle spese sostenute dagli acquirenti delle cd. case antisismiche, vale a dire delle unità immobiliari facenti parte di edifici ubicati in zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 (comma 1-septies dell'art. 16 del D.L. n. 63 del 2013). Devono essere indicate con i codici 10 e 11 nella colonna 2 dei righi da E41 ad E43 e deve essere barrata la casella di colonna 7.

SEZIONE III A - SPESE PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO, PER MISURE ANTISISMICHE, BONUS FACCIATE E SUPERBONUS											
	ANNO	TIPOLOGIA		CODICE FISCALE	Interventi particolari	Acquisto, eredità o donazione	Maggiorazione sisma	110%	Numero rata	IMPORTO SPESA	N. d'ordine immobile
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
E41										.00	
E42										.00	
E43										.00	



SUPERBONUS 110% e ALTRE AGEVOLAZIONI EDILIZIE - 730/2023 – Sezione III A – Polizza eventi calamitosi

Se il credito corrispondente alla detrazione spettante è ceduto ad un'impresa di assicurazione e contestualmente viene stipulata una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione spettante per i premi assicurativi versati prevista nella misura del 19 per cento è elevata al 90 per cento.

La detrazione per i premi assicurativi non può essere ceduta.

L'importo relativo al premio in oggetto sarà detraibile nel quadro E indicando l'apposito codice

CODICE	DESCRIZIONE	RIGO
81	Premi per rischio eventi calamitosi per assicurazioni stipulate contestualmente alla cessione del credito d'imposta relativo agli interventi sisma bonus al 110% ad un'impresa di assicurazione	da E8 a E10



SUPERBONUS 110% e ALTRE AGEVOLAZIONI EDILIZIE - 730/2023 – Sezione III A – Impianti fotovoltaici

Si applica l'aliquota del 110 per cento alle spese sostenute dal 1° luglio 2020 per l'installazione degli impianti fotovoltaici nei seguenti casi:

- installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici pubblici e privati di cui all'art. 1, comma 1, lettere a), b), c) e d) del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412;
- installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati al 110 per cento.

SUPERBONUS 110% e ALTRE AGEVOLAZIONI EDILIZIE - 730/2023 – Sezione III A – Impianti fotovoltaici

L'applicazione della maggiore aliquota è subordinata alla:

- installazione degli impianti eseguita congiuntamente ad uno degli interventi “trainanti” di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione e sempreché assicurino, nel loro complesso, il miglioramento di due classi energetiche;
- cessione in favore del GSE dell'energia non auto-consumata in sito ovvero non condivisa per l'autoconsumo.

SUPERBONUS 110% e ALTRE AGEVOLAZIONI EDILIZIE - 730/2023 – Sezione III C – Colonnine per ricarica

Al rigo E56 occorre indicare i costi per l'installazione infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici.

Si tratta delle spese per l'acquisto e posa in opera di strutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica eseguite congiuntamente agli interventi superbonus. Vengono individuate dai codici 3, 4 e 5 che devono essere utilizzati esclusivamente per le spese sostenute congiuntamente a uno degli interventi c.d. trainanti e individuati con i codici '30', '31', '32' e '33' della sezione IV.

In tal caso l'aliquota della detrazione è aumentata al 110% e ripartita in 5 quote annuali. Per le spese sostenute nel 2022 la detrazione va ripartita in quattro quote annuali di pari importo.

SUPERBONUS 110% e ALTRE AGEVOLAZIONI EDILIZIE - 730/2023 – Sezione III A – Interventi trainati

Per quanto riguarda la condizione richiesta dalla norma che, ai fini dell'applicazione dell'aliquota più elevata, gli interventi “trainati” siano effettuati congiuntamente agli interventi “trainanti” ammessi al Superbonus.

SUPERBONUS 110% - 730/2023 – Sezione IV

Non possono essere indicate tra gli oneri pluriennali Sezione IV le spese sostenute nel 2022 che sono state indicate con i codici da 1 a 12 e da 22 a 25 nella Comunicazione per l'esercizio delle opzioni di cessione o sconto e relative alle detrazioni spettanti per gli interventi di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli edifici, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici.

SUPERBONUS 110% - 730/2023 – Sezione IV

Si tratta degli interventi così codificati nella comunicazione d'opzione:

- 1 Isolamento termico involucro edificio con incidenza >25%
- 2 Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale
- 3 Riqualficazione energetica su edificio esistente
- 4 Intervento su involucro (esclusi infissi)
- 5 Acquisto e posa in opera di finestre ed infissi
- 6 -7 Sostituzione di impianti di climatizzazione con caldaie a condensazione A e A+
- 8 Installazione di pannelli solari/collettori solari
- 9 Acquisto e posa in opera di schermature solari
-

SUPERBONUS 110% - 730/2023 – Sezione IV – Tabella di raccordo

I codici da inserire nel modello 730/2023 devono essere indicati utilizzando la seguente tabella di raccordo:

INTERVENTI	ARTICOLI	CODICI DEL MODELLO COMUNICAZIONE ONLINE CESSIONE O SCONTO	CODICI RISPARMIO ENERGETICO (Righi E61 ed E62)
Interventi di efficienza energetica - Superbonus	Art. 119 - Comma 1, lett. a)	1	30 e 31
	Art. 119 - Comma 1, lett. b) e c)	2	32 e 33
Interventi di efficienza energetica	Art. 121	3	1
		4	2
		5	12
		6	13
		7	4
		8	3
		9	5
		10	6
		11	14
		12	7
	Art. 121	18	15
	Art. 119 - Comma 8	21	E56 - cod. 3, 4 e 5
Interventi effettuati su parti comuni di un edificio	Art. 121	22	8
		23	9
Interventi antisismici e di risparmio energetico su parti comuni di un edificio	Art. 121	24	10
		25	11

SUPERBONUS 110% - 730/2023 – Sezione IV – Interventi efficienza energetica

La detrazione nella misura del 110 per cento delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 è riconosciuta:

- Per gli interventi di isolamento termico di cui all'art.119 c.1 lettera a) del D.L. 34/2020 su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 50.000.

La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari; a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

SUPERBONUS 110% - 730/2023 – Sezione IV – Interventi di efficienza energetica

- Per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento di cui all'art. 119 comma 1 lettera b) su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 20.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari ovvero a euro 15.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari

SUPERBONUS 110% - 730/2023 – Sezione IV – Interventi trainati

La detrazione del 110 per cento è riconosciuta anche a fronte delle spese sostenute per gli altri interventi di efficientamento energetico (indicati con i codici tra 2 e 7 e tra 12 e 14 della presente sezione), **nei limiti di detrazione o di spesa** previsti per ciascun intervento, se eseguiti congiuntamente agli interventi di isolamento termico e di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti che danno diritto all'applicazione della detrazione nella misura del 110 per cento.



**DOT
COM**

grazie per l'attenzione

Per informazioni di carattere generale: info@opendotcom.it

Sito: www.opendotcom.it

OPEN Dot Com

Società dei Dottori Commercialisti